



COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI
VALSAMOGGIA



COMUNE DI
ZOLA PREDOSA



PSC

VARIANTE 2015

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 32bis)

Decisione sulle valutazioni e/o segnalazioni effettuate dagli uffici

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 99 del 28/12/2016
Valsamoggia: Del. CC. n. 122 del 20/12/2016
Zola Predosa: Del. CC. n. 89 del 28/12/2016

Approvazione:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Alberto CAULA (Comune Monte S. Pietro)
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

Sommario

NORME - Art. 2.25 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.24	4
NORME - Art. 8.1 c. 5 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti.....	5
Tav. AB.PSC.1.3a/b/c - Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche - rispetti	6
QC - Elaborato CR.C1.S02 - Scheda 194.01	6
QC - Elaborato CR.C1.S01 - Schede 063.01 - 063.02 - 063.03	6

Segnalazione	Riscontro
<p>NORME - Art. 2.25 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.24 al comma 2 dell'art. 2.25 del PSC si dice che: "nelle zone di cui al comma 1 gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP".</p> <p>Non risulta chiaro se si debba applicare tale disposizione a tutti gli edifici, anche se già edificati, ricadenti in tutte queste zone che risultano veramente molto estese (si vedano i pdf allegati alla presente, che dimostrano la tutte le vaste zone di territorio comunale dell'area Bazzanese interessate); oppure se tale direttiva può essere applicata solo alle nuove edificazioni</p> <p>Viene evidenziato che:</p> <p>A) La disposizione in oggetto appare inapplicabile per gran parte degli edifici già esistenti sul territorio (da notare che molti di essi sono già in possesso di autorizzazione allo scarico come "scarichi esistenti" o "nuovi scarichi"), in quanto i sistemi di trattamento secondario come la subirrigazione semplice o con drenaggio e la fitodepurazioni necessitano di rilevanti superfici di sviluppo dei dreni. Si deve tener conto del fatto che il patrimonio edilizio esistente spesso presenta corti pertinenziali piccole e a ridosso di corsi d'acqua o strade, oppure con condizioni geomorfologiche che rendono impossibile la realizzazione di tali trattamenti (la fitodepurazione prevede un sviluppo di 5 mq. per abitante equivalente, la subirrigazione in genere prevede 5 mt. per abitante equivalente)</p> <p>B) In Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 2003, per i nuovi scarichi, è possibile adottare anche altri sistemi di trattamento secondario (manufatti come filtri percolatori, depuratori a fanghi attivi ecc.), che hanno ingombri plano-volumetrici molto più ridotti rispetto alle subirrigazione e fitodepurazione e che garantiscono ugualmente una corretta depurazione a tutela delle acque sotterranee.</p> <p>C) nel PTCP l'art. 5.3, per le varie zone identificate all'art. 5.2 del PTCP, non pare che si mai all'art. 5.4.6</p> <p>D) L'art. 5.4 del PTCP parla delle acque reflue urbane, ma poi il comma 6 (non si capisce bene come si inserisca nelle reti urbane?!) parla del trattamento degli scarichi degli edifici/nuclei sparsi per i quali come sistemi di trattamento appropriato prevede il degrassatore, Fossa Imhoff e subirrigazione o subirrigazione con drenaggio o fitodepurazione.</p> <p>E) non è chiaro se l'applicazione delle norme di cui sopra (art. 5.4.6 del PTCP) sia da considerare solo per gli edifici di nuova edificazione (escludendo anche le ristrutturazioni, ampliamenti di quelli già esistenti e interventi pertinenziali)</p>	<p>La prescrizione, nella sua originaria stesura, era riferita non a tutte le "Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei", ma alle sole "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" individuate nelle tavole 1.2 del PSC, e quindi a porzioni limitate del territorio oggetto di particolari accorgimenti di tutela.</p> <p>La precisazione per mero errore materiale non è stata riportata nelle Norme di PSC della variante adottata.</p> <p>Di conseguenza il c. 2 dell'art. 2.25 viene ad essere così modificato:</p> <p><i>"2. Nelle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", individuate nelle tavole 1.2 del PSC, gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP."</i></p>

Segnalazione	Riscontro
<p>o tutti gli edifici ricadenti nelle zone di cui sopra anche se già esistenti. Come già descritto al punto A) la seconda ipotesi appare quasi del tutto inapplicabile e lesiva di diritti e condizioni già esistenti</p> <p>F) Una possibile soluzione potrebbe essere quella di richiedere che nelle nuove edificazioni (quindi per le nuove costruzioni con esclusione degli ampliamenti e interventi pertinenziali) siano preferiti questi tre tipi di trattamento: subirrigazione semplice, subirrigazione con drenaggio o fitodepurazione, rispetto a tutti quelli che la norma di settore effettivamente permetterebbe. Nelle nuove edificazioni risulta comunque opportuno, permettere l'utilizzo di tutti i sistemi di trattamento secondario previsti dalla normativa di settore, a fronte di una oggettiva impossibilità tecnica, ben documentata da tecnici competenti.</p>	
<p>NORME - Art. 8.1 c. 5 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti</p> <p>Il c. 5 recita: “Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri applicativi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti. Nella definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici il RUE applica le indicazioni contenute nel progetto ENESCOM sviluppato dall’Unione dei Comuni della Valle del Samoggia e nel P.A.E.S. approvato dal Comune di Zola Predosa, con particolare riferimento ai temi seguenti: [...]”</p> <p>Nel periodo intercorso tra l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni dell’Area Bazzanese, anche i Comuni dell’allora Unione Valle del Samoggia hanno approvato il P.A.E.S. perciò occorre correggere il riferimento richiamando non soltanto il PAES di Zola Predosa, ma anche quello degli altri Comuni, chiarendo che il progetto ENESCOM è confluito nei singoli PAES dell’Unione.</p>	<p>Il c. 5 dell’art. 8.1 viene, in accoglimento della segnalazione effettuata, viene integrato come di seguito riportato:</p> <p><i>“5. Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri applicativi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.</i></p> <p><i>Nella definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici il RUE applica le indicazioni contenute nei PAES approvati dai Comuni facenti parte dell’Associazione in conseguenza del “Progetto ENESCOM” (Bazzano Atto CC 21/2013; Castello di Serravalle Atto CC 18/2013; Crespellano Atto CC 29/2013; Monteveglio Atto CC 29/2013; Savigno Atto CC 18/2013; Monte S. Pietro Atto CC 24/2013; Zola Predosa Atto CC 14/2013), con particolare riferimento ai temi seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ventilazione naturale e controllata</i> - <i>prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto termico in regime invernale</i> - <i>generatori di calore</i> - <i>fonti rinnovabili per la produzione di calore</i> - <i>fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica</i> - <i>impianti di climatizzazione estiva”.</i>

Segnalazione	Riscontro
<p>Tav. AB.PSC.1.3a/b/c - Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche - rispetti</p> <p>Viene richiesto il recepimento dell'aggiornamento del Catasto delle linee elettriche e degli impianti elettrici in conseguenza della specifica comunicazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Bologna (nota del 26/05/2017).</p>	<p>La disciplina relativa agli elettrodotti e le relative norme di tutela sono riportate all'art. 3.6.2 del RUE. In particolare il c. 7 dello stesso articolo dispone che le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole di RUE, conseguenti l'individuazione della linea elettrica, decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata. Al successivo c. 8 viene definito che le fasce di attenzione sono man mano sostituite dalle effettive fasce di rispetto comunicate dall'Ente gestore, senza che questo costituisca Variante del RUE. Inoltre il c. 12 del medesimo articolo dispone che in caso di intervento ricadente all'interno delle fasce di rispetto è onere del proponente l'intervento produrre la documentazione atta a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile e ad attestare l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto. Di conseguenza non si reputa essenziale procedere all'aggiornamento richiesto non comportando ciò alcun vantaggio in considerazione del fatto che già ora la norma prevede una sorta di adeguamento automatico.</p>
<p>QC - Elaborato CR.C1.S02 - Scheda 194.01</p> <p>Con riferimento all'edificio identificato dalla scheda (Chiesa di San Savino in loc. Crespellano - Valsamoggia) con Decreto in data 14/03/2017 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna - si è provveduto al rinnovo della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Si rende pertanto opportuna l'integrazione della specifica scheda con l'indicazione dell'atto.</p>	<p>In conseguenza di quanto a fianco riportato si provvede ad integrare la scheda 194.01 facente parte dell'Elaborato CR.C1.S02 del Quadro Conoscitivo del PSC con l'indicazione degli estremi del Decreto di rinnovo della Dichiarazione di interesse culturale.</p>
<p>QC - Elaborato CR.C1.S01 - Schede 063.01 - 063.02 - 063.03</p> <p>Con riferimento agli edifici identificati dalla scheda (Villa Turrini Rossi Nicolaj) in loc. Crespellano - Valsamoggia) ed al relativo parco, con Decreto in data 20/04/2017 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna - si è provveduto alla emissione della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Si rende pertanto opportuna l'integrazione delle specifiche schede con l'indicazione dell'atto.</p>	<p>In conseguenza di quanto a fianco riportato si provvede ad integrare le schede 063.01, 063.02, 063.03 facenti parte dell'Elaborato CR.C1.S01 del Quadro Conoscitivo del PSC con l'indicazione degli estremi del Decreto con il quale si provvede alla Dichiarazione di interesse culturale degli immobili.</p>